

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 131/CGF – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco, – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VULLO SALVATORE SEGUITO GARA REAL MARCIANISE/BENEVENTO DEL 17.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Real Marcianise Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 134 del 19.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Real Marcianise/Benevento, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente signor Vullo Salvatore la squalifica per due giornate per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara.

La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce di questa Corte di Giustizia Federale, deducendo, quali motivi d’impugnazione, il comportamento meramente irriguardoso ma non offensivo dell’allenatore Vullo, concretatosi in una semplice protesta per una decisione tecnica assunta dall’arbitro, nonché l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso allenatore.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell’arbitro risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera condotta irriguardosa dell’allenatore resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti citati nel ricorso, relativi a casi di atteggiamento irriguardoso (che hanno comportato la squalifica per una giornata) o offensivo (con squalifica di due giornate, come del resto è avvenuto nel caso in esame).

Per questi motivi, la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/FOGGIA DEL 2.2.2008 DEL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Cm. Uff. n. 86/TB del 13.2.2008)

La C.G.F, esaminato il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio S.r.l. di Scafati (Salerno), visto l'articolo 34, comma 4, C.G.S., manda gli atti alla Procura Federale affinché venga acquisito ogni utile elemento informativo in ordine a quanto accaduto presso il campo di calcio comunale di Scafati il 2 febbraio 2008, con particolare riferimento all'asserito furto di tutte le tessere ed i documenti d'identità ad eccezione della tessera federale relativa al calciatore Tempesta Leonardo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LECCO/NOVARA DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La società Calcio Lecco 1912 S.p.A., ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008 con il quale, in relazione alla gara della 6ª giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie C1 – Girone A - Lecco/Novara del 10.2.2008, veniva confermato il risultato della gara acquisito in campo (Lecco 2 – Novara 3).

La società Calcio Lecco 1912 aveva presentato reclamo ai sensi dell'art. 29/4 C.G.S. chiedendo la ripetizione della gara in quanto al minuto 8° del secondo tempo il calciatore del Novara n. 10 Amore Enrico Maria, veniva sostituito dal numero 15 Morganti Paolo, iscritto però nella lista con il numero 16, fondando il proprio gravame sulla base dell'art. 17, comma 4, C.G.S. in quanto la non coincidenza tra il numero concretamente indossato e quello risultante dalla lista arbitrale avrebbe determinato una violazione influente sulla regolarità della gara, che, a suo dire si sarebbe dovuta ripetere.

Il Giudice Sportivo, dopo aver disposto ed acquisito un supplemento di referto arbitrale ed in decisione del reclamo proposto dalla società odierna appellante, rigettava il reclamo in considerazione del fatto che "l'erronea indicazione di maglia dei due calciatori, comunque inseriti in distinta, avrebbe comportato la violazione di adempimenti formali sanzionata dall'art. 17/6 lett. c) C.G.S." (decisione Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008).

La società appellante impugnava la citata decisione del Giudice Sportivo, deducendo, quali motivi d'appello, il configurarsi di circostanze di fatto la cui imprevedibilità avrebbe inevitabilmente influito sul regolare svolgimento della gara ex art. 17 comma 4 C.G.S. per violazione dei principi di lealtà e correttezza, sanzionabile con la ripetizione della gara stessa; evidenziava altresì l'illogicità della decisione laddove, pur qualificando il fatto alla stregua di un inadempimento formale, non avrebbe applicato le sanzioni a società, dirigente accompagnatori e calciatori.

In data 28.2.2008 la società Novara Calcio S.p.A., avversaria del Lecco nella partita vittoriosa oggetto del reclamo del Lecco, presentava controdeduzioni per la conferma dell'impugnata decisione n. 134/2008 del Giudice Sportivo in quanto il fatto oggetto del giudizio integrerebbe un mero errore materiale inidoneo ad essere sanzionato con la ripetizione della gara, tesi che sarebbe supportata in tal senso da precedenti della Corte Federale.

Ritiene la Corte, esaminati gli atti e documenti e dopo la discussione del ricorso alla riunione del 28.2.2008, che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare la decisione impugnata. Invero non si ritiene che la fattispecie contestata, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configuri quale violazione tecnica sanzionabile ai sensi dell'art.17 comma 4 C.G.S. in quanto i due calciatori suindicati risultavano iscritti regolarmente nella distinta consegnata all'arbitro, che li aveva preventivamente identificati, e avevano diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà incontestati dall'appellante medesimo. D'altra parte non risultano provati i supposti atti o comportamenti sleali o scorretti ascritti da parte appellante ai tesserati della società Novara calcio.

Deve ritenersi che l'episodio contestato in realtà non sia configurabile nemmeno alla stregua di un inadempimento formale, che di per sé è comunque inidoneo a rimettere in discussione la regolarità della gara anche in conformità a precedenti di giustizia sportiva (tra gli altri decisione C.A.F., Com. Uff. n. 30 del 19.1.2006), quanto piuttosto di un errore materiale dovuto ad uno scambio di maglie sulla cui colpevolezza dei tesserati della società Novara calcio nessun elemento di prova è stato introdotto dal reclamante. La decisione impugnata deve, pertanto ritenersi immune da vizi anche laddove si prospetta dall'appellante illogicità della motivazione tra qualificazione del fatto quale inadempimento formale e sua sanzionabilità ex art. 17 comma 6 lett. c) e mero rigetto del reclamo senza l'irrogazione di sanzioni per la società avversaria ed i suoi tesserati.

In realtà il Giudice Sportivo ha solo prospettato, in linea teorica e in un *obiter dictum*, che "ove accertata" l'erronea indicazione del numero di maglia di due calciatori comunque inseriti nella distinta arbitrale sia ravvisabile soltanto un inadempimento formale sanzionabile unicamente ai sensi dell'art.17 comma 6 lett. c). Nel caso di specie in realtà anche il Giudice Sportivo ha riconosciuto l'insussistenza di qualsiasi inadempimento a carico della società avversaria.

Peraltro la domanda del reclamante è sempre stata limitata alla richiesta di ripetizione della gara.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA, PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR.), INFLITTA AL CALCIATORE BRIOSCHI EMANUELE SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Cittadella/Cremonese del 24.2.2008 valevole per il Campionato di Serie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie C ha inflitto al giocatore Emanuele Brioschi la squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (quarta infrazione).

Avverso tale decisione, la U.S. Cremonese ha proposto reclamo d'urgenza ai sensi dell'art. 37 comma 7 C.G.S. con il quale ha sostenuto che l'ammonizione comminata a carico del giocatore Brioschi Emanuele, per un fallo di mano al decimo minuto del primo tempo, a causa del quale l'arbitro aveva assegnato un calcio di rigore a favore del Cittadella, era stata inflitta al giocatore Fietta Giovanni e che, pertanto, tale ammonizione è stata irrogata al giocatore Fietta Giovanni ma erroneamente riportata a carico del giocatore Emanuele Brioschi per errore di compilazione del referto arbitrale.

A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto le riprese televisive relative a tale circostanza.

La Corte, nella riunione tenutasi il giorno 28.2.2008, esaminati gli atti ritiene opportuno esaminare preliminarmente la questione relativa alla ammissibilità delle riprese televisive prodotte dalla reclamante quale mezzo di prova.

Sul punto la Corte rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S. "*gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni*

disciplinari,.... anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale".

La Corte ritiene pertanto che il dettato della norma intende attribuire a tutti gli Organi di Giustizia Sportiva un autonomo potere di discrezione nella assunzione delle prove, pertanto resta insindacabile facoltà della Corte valutare tale mezzo di prova come idoneo.

Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive prodotte sono considerate un mezzo di prova ammesso.

Sul merito della questione, la Corte, udita la Parte, si è riservata di prendere una decisione dopo aver visionato la prova audiovisiva, nella quale si vede chiaramente che l'arbitro estrae il cartellino giallo dell'ammonizione nei confronti del numero 10 della squadra "U.S. Cremonese", Fietta Giovanni, e non nei confronti del giocatore Emanuele Brioschi.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona, annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C per quanto di sua competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete